

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2017, n. 54-5263

Attività Formative e di Aggiornamento per Guardie Ecologiche Volontarie. Definizione dei criteri e dei contenuti per la gestione delle attività medesime.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Vista la L.R. n. 32 del 2/11/1982 “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale”;

visto l’art. 37 della succitata legge che dà facoltà alla Regione Piemonte di promuovere a proprie spese corsi aventi per oggetto la tutela dell’ambiente per l’istruzione della Guardie Ecologiche Volontarie di cui all’art. 36 della medesima L.R. 32/1982;

visto il “Regolamento per la disciplina delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie”, approvato con D.C.R. n. 611-10668 in data 7/12/1983 e modificato con D.C.R. n. 980/4082 del 06/03/1995 ed in particolare l’art. 2 del Regolamento che recita testualmente “le Province, di concerto con le Comunità Montane ed anche in collaborazione con gli Enti e le Associazioni aventi come scopo la tutela dell’ambiente, senza finalità di lucro, organizzano e gestiscono, in relazione alle esigenze locali, su autorizzazione e con il coordinamento della Regione Piemonte, corsi di formazione delle Guardie Ecologiche Volontarie”;

per dare attuazione alle succitate previsioni normative, la Giunta Regionale con deliberazione n. 20 – 6887 del 17/09/2007 concernente le “Attività Formative e di Aggiornamento per Guardie Ecologiche Volontarie. Definizione dei criteri e dei contenuti per la gestione delle attività medesime per il biennio 2007-2008”, ha quindi stabilito, sulla scorta delle proposte presentate dalle Amministrazioni Provinciali, il numero e le modalità di svolgimento dei corsi, in considerazione delle risorse disponibili;

inoltre la Giunta Regionale con deliberazione n. 31 – 9858 del 20/10/2008 avente ad oggetto “Attività Formative e di Aggiornamento per Guardie Ecologiche Volontarie. Definizione dei criteri e dei contenuti per la gestione delle attività medesime per il biennio 2007-2008. Parziale modifica”, ha operato una parziale modificazione di alcuni punti degli allegati alla citata D.G.R. n. 20 – 6887 del 17/09/2007, stabilendo che i corsi possano eventualmente svolgersi con un modello di formazione a distanza distribuito su più sedi tramite strumenti di videoconferenza o simili;

viste le proposte per l’istituzione di nuovi corsi di formazione delle Guardie Ecologiche Volontarie nonché di corsi di aggiornamento per le Guardie Ecologiche Volontarie già in servizio presentate dalle Amministrazioni Provinciali;

ritenuto opportuno demandare alle Amministrazioni Provinciali, come del resto previsto dal citato Regolamento, che già nel passato hanno svolto con esperienza e con competenza analoghi corsi, l’organizzazione e la gestione dei corsi finalizzati alla formazione e all’aggiornamento del personale al fine di offrire una adeguata preparazione per la protezione delle varie componenti ambientali nel rispetto delle competenze assegnate dall’ordinamento giuridico regionale e nazionale;

ritenuto necessario definire nuovi criteri e aggiornare i contenuti concernenti le istruzioni per la gestione dei corsi di formazione delle Guardie Ecologiche Volontarie, così come articolati nell’allegato n. 1, nonché i criteri concernenti le istruzioni per la gestione dei corsi di

aggiornamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, già in servizio, così come specificati nell'allegato n. 2 come parte integrante al presente atto;

si attesta che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul Patrimonio della Regione Piemonte;

atteso inoltre che le iniziative in materia di ambiente e rifiuti, rientrano nella competenza della Direzione "Ambiente, Governo e Tutela del Territorio";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare, i criteri concernenti le istruzioni per la gestione dei corsi di cui agli allegati n. 1 e n. 2 facenti parte integrante del presente atto deliberativo;
- di autorizzare, ai sensi del "Regolamento per la disciplina delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie", approvato con D.C.R. n. 611-10668 in data 7/12/1983 e modificato con D.C.R. n. 980/4082 del 06/03/1995, gli Enti di cui agli allegati n. 1 e n. 2 facenti parte integrante della presente deliberazione, ad organizzare ed a svolgere i corsi di formazione e di aggiornamento per Guardie Ecologiche Volontarie, per il numero di ore espresse negli allegati suddetti.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1

Criteri concernenti la gestione ed i contenuti dei Corsi di Formazione delle Guardie Ecologiche Volontarie

In applicazione dell'art. 37 della legge regionale n. 32 del 2 Novembre 1982 che prevede l'istituzione dei Corsi per la Formazione delle Guardie Ecologiche Volontarie e del Regolamento attuativo approvato con D.C.R. n° 611-10668 del 7/12/1983 successivamente modificato con DCR n° 980-4082 del 6/3/95, vengono fissati con la presente i criteri per la impostazione delle attività di formazione per detto personale.

1 - Caratteristiche dei corsi

A - Durata

I corsi avranno una durata minima di 90 ore, così articolate:

- n. 50 ore di lezioni teoriche, secondo il programma riportato al successivo punto C
- n. 30 ore di lezioni pratiche, all'aperto, per l'approfondimento delle conoscenze acquisite nel corso teorico. Tali lezioni comprenderanno visite guidate collettive, al seguito dei docenti.
- n. 10 ore di tirocinio, anche individuale o di gruppo, al seguito di GEV durante l'attività di servizio.

Le lezioni teoriche avranno una frequenza almeno bisettimanale e le stesse avranno una durata non superiore alle 3 ore e non inferiore alle 2.

Per le ore di lezione pratiche all'aperto verranno conteggiate n. 3 ore per la mezza giornata e n. 6 ore per l'intero giorno.

Sarà possibile per l'Amministrazione provinciale aumentare il monte ore di riferimento qualora ritenga di approfondire le tematiche trattate o includere nel programma ulteriori materie.

B - Periodo di svolgimento:

Il periodo di svolgimento è compreso fra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell'anno successivo.

C - Programma dei corsi :

I corsi dovranno prevedere la trattazione degli argomenti sotto descritti, ampliamenti sviluppati sulla manualistica didattica ed operativa distribuita dall'Assessorato regionale all'Ambiente alle Province e consistente nei volumi e materiali denominati :

- Quaderni didattici
- Raccolta legislativa
- Vademecum G.E.V.

Tale documentazione contiene le nozioni fondamentali che dovranno essere illustrate alle aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie: il materiale fornito dovrà essere opportunamente integrato anche sulla base della personale esperienza e conoscenza dei docenti, per gli argomenti che richiedono maggiore approfondimento e dettaglio (ad es. riconoscimento di specie animali, vegetali, fungine ecc.) con particolare riferimento alle specie tutelate dalla normativa regionale in vigore .

Introduzione al Corso

Modulo 1

L'ambiente come eco-socio-sistema (quaderni didattici n.1-6 e Vademecum)

Essere G.E.V. dal punto di vista socio-culturale e da quello giuridico-amministrativo

Sistema Terra. Le reazioni della vita

Introduzione allo studio di ambiente: ecologia, cartografia, elementi di geomorfologia, ecc.

I principali ecosistemi piemontesi con lezioni teoriche, utilizzo di carte topografiche e visite guidate sul territorio.

l'ambiente di pianura

l'ambiente delle valli alpine - l'ambiente collinare

l'ambiente lacustre

l'ambiente urbano

l'ambiente fluviale

Avvicinamento all'area locale con: uscite sul territorio e individuazione di uno o più ecosistemi locali per uno studio di ambiente

Ampliamenti interdisciplinari significativi dello studio dell'ambiente prescelto (storico geografici, naturalistici, economico-sociali);

approfondimenti teorico-pratici sui vari argomenti disciplinari, tenendo sempre presente l'interdisciplinarietà, sul terreno ed in aula - approfondimenti relativi al rapporto uomo-ambiente con particolare riguardo al territorio oggetto della ricerca (cercando di mettere in luce sia l'ambiente "fisiologico" sia l'ambiente "patologico");

Brainstorming e riflessione collettiva sui risultati dello studio di ambiente momenti di verifica delle conoscenze acquisite.

Modulo 2

Aspetti giuridico-normativi e comportamentali (quaderni didattici n.7 e 8, Vademecum, raccolta legislativa)

Aspetti giuridico- amministrativi:

Figura giuridica del Pubblico Ufficiale e della Guardia Particolare Giurata come emerge dalle leggi in materia ed ambiti operativi con riferimenti ai risvolti di ordine civile e penale, funzioni e mansioni della G.E.V., in relazione all'impiego previsto dalle leggi regionali: procedure di nomina, verbalizzazione delle illecito amministrativo, comminazione delle sanzioni, modulistica.

- T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773

- L. 24/11/1981 n° 689 s.m.i " Modifiche al sistema penale"

- art 357 C.P.

- Regolamento regionale 7/12/1983 n. 5 e s.m.i. "Regolamento per la disciplina dell'attività delle guardie ecologiche volontarie - art. 37, legge regionale 2 novembre 1982, n. 32"

La normativa:

Le norme (leggi nazionali e regionali, decreti, circolari, ecc.) sono raggruppate secondo un ordine di priorità in relazione alla attività della G.E.V.; nel primo gruppo (elencato di seguito) sono indicate le norme i cui principi devono essere ben conosciuti in quanto prevedono espressamente il concorso della G.E.V. nelle attività di vigilanza ed accertamento delle violazioni relative:

L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"

L.R. 2/11/1982 n° 32 e s.m.i. "Nome per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale"

Circolare applicativa n. 6/AMB del 29 marzo 2010, per quanto applicabile

L.R. 26/01/2009 n.2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica"

Atto di indirizzo per l'utilizzo e la conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati per il trasporto di persone e cose su aree innevate all'interno del territorio regionale. (attuazione dell'art. 28, comma 9, della l.r. 26 gennaio 2009 n. 2) (allegato alla deliberazione n. 15-12793 del 14.12.2009) modificato con dgr 22-658 del 27.9.2010

L.R. 17/12/2007 n. 24 e s.m.i. "Tutela dei funghi epigei spontanei"

Circolare applicativa n 2/AMB del 04/05/2009

DGR 27-431 del 13/10/2014 "Nuove disposizioni relative al titolo per la raccolta funghi epigei spontanei in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 17.12.2007 n. 24 come modificata dalla l.r. 7/2014"

D.lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. (rifiuti)

L. R. 19/11/2013 n°. 21 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)"

L.R. 25/06/2008 n. 16 e s.m.i. "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale"

L.R. 04/04/1995 n. 51 "Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico"

L.R. 09/08/1989 n. 45 e s.m.i. "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici"

L.R. 26/97/1993 n. 34 "Tutela e controllo degli animali da affezione

Regolamenti locali in materia di tutela dell'ambiente

Il secondo gruppo, successivamente riportato, annovera al suo interno, norme che contengono principi generali la cui illustrazione è funzionale ad una più ampia ed articolata conoscenza della normativa inerente l'ambiente e la sua tutela:

R.D. 26/05/1932 n. 772 "Elenco delle piante dichiarate officinali"

L. 06/01/1931 n. 99 "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali"

L. 07/02/1992 n. 150 e s.m.i. "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione"

L.R. 29/12/2006 n. 37 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”

L. 11/02/1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

L.R. 20/04/1989 n. 20 “Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici”

L. 08/07/1986 n. 349 “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”

il comportamento delle G.E.V. nei confronti del cittadino, la funzione educativa, la contestazione dell'illecito amministrativo come momento di approccio, dialogo e formazione del cittadino; elementi di pronto soccorso, di protezione civile e di materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Momenti di verifica delle conoscenze acquisite

Modulo 3

Tirocinio di 10 ore

2 - Gli Enti Gestori

La Città Metropolitana e le Province sono gli Enti Gestori dei Corsi per Guardie Ecologiche Volontarie.

Esse organizzano e gestiscono i corsi, anche in collaborazione con gli Enti aventi come scopo la tutela dell'Ambiente e riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n° 349/86 e successivi decreti di attuazione .

3 - Gli Allievi dei corsi

Possono essere allievi dei corsi per la nomina a Guardia Ecologica Volontaria i cittadini di età superiore ai 18 anni e non superiore a 67, in possesso della licenza della scuola dell'obbligo .

La domanda di ammissione ai corsi dovrà essere formulata per iscritto, previa lettura e consegna al candidato del Regolamento di disciplina regionale e, ove adottato, di quello provinciale.

4- Programmazione dei corsi assegnati

La Città metropolitana e le Province dovranno chiedere alla Regione Piemonte l'autorizzazione a svolgere il corso, indicando il periodo di svolgimento, la sede e segnalando altresì la data presunta di fine corso al fine di poter prevedere la partecipazione regionale nell'ambito della commissione di esame finale.

I corsi dovranno essere, di norma, opportunamente dislocati in parte sul territorio di ciascuna Provincia o della Città Metropolitana, in funzione delle specifiche esigenze di tutela ambientale derivanti dalla distribuzione della popolazione nonché dalle caratteristiche delle attività economiche e turistiche che vi si svolgono e/o di qualsiasi altro fattore che possa determinare la necessità di Guardie Ecologiche Volontarie .

I corsi potranno anche essere seguiti per le sole lezioni teoriche con un modello di formazione a distanza distribuito su più sedi tramite strumenti di videoconferenza o simili.

Previa la stipulazione di opportuni accordi tra Province interessate (o Città Metropolitana), nulla osta che Cittadini residenti nel territorio di una Provincia confinante con quella in cui viene organizzato il corso siano accettati a frequentare il corso medesimo, fatte salve le normative statali e regionali e gli adempimenti conseguenti ai fini della nomina e dell'espletamento del servizio di Guardia Ecologica Volontaria e fermo restando che l'attività di servizio potrà svolgersi solo nella Città Metropolitana o Provincia di residenza.

5 – Comunicazione di inizio del corso

Almeno 5 giorni prima della lezione introduttiva dovrà essere trasmessa la comunicazione di inizio del corso, alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Biodiversità e Aree naturali Via Principe Amedeo 17 – 10123 TORINO corredata dalla seguente documentazione:

Lettera contenente il luogo e la data di inizio del corso

Elenco degli allievi iscritti

Orario del corso

Programma del corso

Indicazione del Responsabile del corso, cui effettuare eventuali comunicazioni.

6 - Registro di presenza Allievi

La Città Metropolitana o la Provincia è tenuta alla compilazione di un modulo di registro per la rilevazione presenza allievi.

La sezione riguardante le presenze degli allievi, dovrà essere riprodotta in numero di pagine sufficienti a coprire tutto il periodo del percorso formativo, numerate progressivamente ed accuratamente pinzate in fascicolo in modo da impedire qualsiasi dispersione e recare la vidimazione prevista dall'Ente Gestore.

Tutti gli Allievi iscritti al corso vi devono apporre, all'inizio e alla fine di ogni lezione, la propria firma.

Sarà cura del docente riportare eventuali uscite anticipate dei partecipanti ai corsi.

L'Ente Gestore dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le istruzioni per l'uso del Registro chiaramente riportate nella prima pagina del medesimo.

7- Frequenza ai corsi :

Possano iscriversi e frequentare il corso 50 allievi al massimo: la presenza di uditori non è ammessa.

Il corso è attivabile con un numero di allievi non inferiore alle 5 unità e viene sospeso nel caso in cui la totalità degli iscritti comunichi formalmente il ritiro dal corso.

Gli Enti dovranno avere cura, secondo le disposizioni di cui al precedente punto 3, che al corso accedano allievi di età superiore ai 18 anni, che diano sufficienti garanzie di seguire il corso con continuità ed assiduità e che si impegnino a prestare la loro attività volontaria sul territorio provinciale di residenza al termine del corso .

E' facoltà dell'Ente, qualora anche l'elevato numero di richieste di partecipazione lo imponga, far precedere il corso da una preselezione sulla base di criteri oggettivi prefissati . Saranno ammessi all'esame finale per il conseguimento della idoneità alla nomina a Guardia Ecologica Volontaria solo quegli Allievi che hanno frequentato almeno l'80 % delle ore teoriche, l'80% delle ore pratiche ed il 100% del tirocinio.

Fanno testo della presenza dell'allievo unicamente le firme apposte, lezione per lezione, sul Registro.

8 - Orario delle lezioni

L'orario delle lezioni è stabilito secondo le esigenze locali dagli stessi Enti gestori e degli allievi. E' consentito lo svolgimento di lezioni pratiche all'aperto anche nei giorni festivi.

L'orario non deve protrarsi oltre le ore ventiquattro .

9 - I docenti dei corsi

Lo svolgimento dell'attività didattica sarà assicurato da personale docente in possesso di adeguata professionalità e di idonea esperienza.

L'attivazione di rapporti esterni è ammessa e nel caso della collaborazione dei dipendenti dell'Università, del Politecnico, degli Istituti Scientifici e degli apparati centrali e periferici delle pubbliche Amministrazioni, all'autorizzazione da parte degli Enti di appartenenza a svolgere l'incarico .

E' consentita la delega solo per le funzioni di docenza, progettazione e per i servizi accessori limitatamente ai casi in cui gli Enti gestori non possono disporre in maniera diretta. Il terzo delegato dovrà comunque possedere i requisiti e le competenze richieste per l'intervento.

Responsabile a tutti gli effetti dell'intervento formativo risulta, in ogni caso, l'Ente gestore di cui al punto 2.

10 - Segreteria del corso

Per ogni singolo corso l'Ente dovrà designare un segretario, scegliendolo fra i propri dipendenti o degli Enti con i quali viene organizzato il corso, con le seguenti mansioni:

- tenere i collegamenti con l'Ente gestore per le questioni amministrative;
- provvedere alla funzionalità logistica del corso;
- custodire il Registro di presenza allievi.

11 - Libri e materiale didattico

Il materiale didattico deve essere consegnato gratuitamente agli allievi all'inizio del corso.

12 - Esame finale

Per tutti i corsi è previsto un esame finale inteso ad accertare il grado di preparazione degli allievi sui contenuti del corso. Sono ammessi all'esame finale tutti gli allievi che hanno frequentato almeno l' 80% delle ore di lezione teoriche e pratiche ed il 100% del tirocinio.

L'Amministrazione Provinciale provvederà alla nomina delle commissioni d'esame invitando le Amministrazioni interessate a designare i propri rappresentanti.

La Commissione sarà composta da:

- due rappresentanti della Direzione regionale " Ambiente, Governo e Tutela del Territorio" di cui uno con funzioni di Presidente

- tre rappresentanti designati dall'Ente gestore, di cui uno deve essere il coordinatore Provinciale del Servizio Guardie Ecologiche Volontarie, uno può essere individuato nell'ambito del corpo docente, e uno in veste di uditore, può essere individuato tra le GEV in servizio, con adeguata preparazione ed esperienza.

Per la validità della Commissione dovranno essere presenti almeno tre rappresentanti, compreso il Presidente.

L'esame si articolerà in una prova scritta ed un colloquio.

La Prova scritta consisterà in un questionario a scelta multipla mirato ad accertare le conoscenze del candidato in materia di cultura generale ambientale e in materia di legislazione ambientale e delle procedure di verbalizzazione e sanzionatorie in campo amministrativo. Tale schema sarà predisposto dal Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte.

La valutazione complessiva è basata su un punteggio massimo conseguibile di 100 punti così ripartito: 50 punti per il questionario e 50 punti per il colloquio.

Per l'ammissione alla verifica orale il candidato dovrà conseguire il punteggio di sufficienza di almeno 35 su 50 punti disponibili nella prova scritta, mentre nel colloquio la votazione minima da conseguire non potrà essere inferiore a 30 su 50 punti disponibili: l'esame si intende superato con un punteggio complessivo minimo di 65/100, derivante dalla sommatoria dei punteggi conseguiti nelle citate prove.

La Commissione ha la facoltà di elevare il punteggio conseguito con le prove d'esame, che deve essere comunque pari o superiore a 65/100, attribuendo fino a un massimo di 5 punti in considerazione dell'impegno dimostrato dall'allievo nell'ambito del corso.

Il superamento dell'esame dà diritto al Candidato al rilascio da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'Attestato di frequenza e profitto (in bollo), con conseguente idoneità alla nomina a Guardia Ecologica Volontaria, nel rispetto della normativa vigente in materia .

Viene riconosciuta ai candidati non idonei la possibilità di ripetere l'intero esame finale nell'ambito delle procedure del corso di formazione immediatamente successivo, qualora previsto, nella programmazione in vigore nella Provincia o Città Metropolitana di appartenenza o in una limitrofa; tale facoltà è concessa unicamente a quei candidati che in prima istanza, nonostante l'esito negativo complessivo dell'esame, abbiano superato la prova scritta e, su giudizio dell'Ente gestore, abbiano dimostrato impegno e diligenza nell'ambito del corso, nonché predisposizione al servizio. Ai fini della riammissione alle procedure d'esame il candidato è comunque tenuto alla frequenza di almeno trenta ore teoriche delle lezioni del nuovo corso nelle materie indicate dalla Amministrazione Provinciale di appartenenza.

13 - Disposizioni finali

Le presenti disposizioni dovranno essere portate a conoscenza degli allievi frequentanti il corso, prima dell'inizio del medesimo.

Il Settore regionale Biodiversità e Aree naturali (tel. 011/4323935) è a disposizione per informazioni e chiarimenti.

ALLEGATO 2

Criteri concernenti la gestione dei corsi di aggiornamento delle Guardie Ecologiche Volontarie

In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 2 del Regolamento di disciplina, approvato con D.C.R. n°611-10668 del 7 Dicembre 1983 e successivamente modificato con DCR n° 980-4082 del 6/3/95, che prevede l'istituzione dei corsi di aggiornamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, vengono fissati con la presente i criteri per la impostazione delle attività di aggiornamento per detto personale già operante.

1 - Caratteristiche dei corsi

A - Durata

I corsi avranno una durata di 20 ore articolata in ore di lezioni teoriche e se necessario in ore di lezioni pratiche, all'aperto, per l'approfondimento delle conoscenze acquisite nel corso teorico.

Le lezioni teoriche avranno una durata non superiore alle 3 ore e non inferiore alle 2.

Per le ore di lezione pratica all'aperto verranno conteggiate 3 ore per la mezza giornata e 6 per l'intero giorno .

B - Programma corsi

Il programma dei corsi sarà stabilito, di volta in volta, dall'Ente gestore sulla base delle esigenze e delle reali necessità di aggiornamento del personale in servizio, con la trattazione prioritaria delle tematiche di cui al successivo punto 10.

I corsi potranno anche essere seguiti per le sole lezioni teoriche con un modello di formazione a distanza distribuito su più sedi tramite strumenti di videoconferenza o simili.

2 - Gli Enti gestori

Le Province e la Città Metropolitana sono gli Enti gestori dei corsi per Guardie Ecologiche Volontarie.

Esse organizzano e gestiscono i corsi, anche in collaborazione con gli Enti aventi come scopo la tutela dell'ambiente e riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86 e successivi decreti di attuazione.

3 - Gli Allievi dei corsi

Possono essere ammessi ai corsi di aggiornamento solo le Guardie Ecologiche Volontarie effettivamente in servizio .

4 - Comunicazione dello svolgimento dei corsi

I corsi dovranno essere opportunamente dislocati sul territorio di ciascuna Provincia o della Città Metropolitana, in funzione delle specifiche esigenze.

Ogni Provincia (o Città Metropolitana) dovrà attivare i corsi nel rispetto del presente allegato, dando comunicazione scritta del luogo e della data di inizio e presunta fine alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Regionale Biodiversità e Aree Naturali - via Principe Amedeo n° 17 – 10123 Torino, almeno 5 giorni prima dell'avvio dei corsi, anche a mezzo fax (0114324759)

Tale comunicazione dovrà essere corredata da

- Elenco degli allievi iscritti
- Orario del corso
- Programma del corso
- Indicazione del Responsabile del corso, con i riferimenti telefonici e di posta elettronica per eventuali comunicazioni.

5 - Registro di presenza Allievi

Tutti gli Allievi iscritti al corso devono apporre nel registro di presenza, all'inizio di ogni lezione, la propria firma.

Sarà cura del docente riportare eventuali uscite anticipate dei partecipanti ai corsi.

L'Ente Gestore dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le istruzioni per l'uso del Registro chiaramente riportate nella prima pagina del medesimo.

6 - Frequenza ai corsi

Il corso tipo è previsto per un numero ottimale di 50 allievi.

Fa testo della presenza dell'Allievo unicamente la firma apposta lezione per lezione sul Registro.

Alla frequenza del corso di aggiornamento deve essere subordinato il rinnovo del decreto di Guardia Particolare Giurata da parte della Provincia o Città Metropolitana.

7- Orario delle lezioni

L'orario delle lezioni è stabilito secondo le esigenze dagli stessi Enti gestori. E' consentito lo svolgimento di lezioni pratiche all'aperto anche nei giorni festivi. L'orario non deve protrarsi oltre le ore ventiquattro.

8 - I Docenti dei corsi

Lo svolgimento dell'attività didattica sarà assicurato da personale docente in possesso di adeguata professionalità e di idonea esperienza

L'attivazione di rapporti esterni è ammessa unicamente sotto forma di collaborazione professionale e l'utilizzo e la retribuzione di tale collaborazione è subordinata, nel caso della collaborazione dei dipendenti dell'Università, del Politecnico, degli Istituti Scientifici e degli apparati centrali e periferici delle pubbliche Amministrazioni , all'autorizzazione da parte degli Enti di appartenenza a svolgere l'incarico .

E' consentita la delega solo per le funzioni di docenza, progettazione e per i servizi accessori, limitatamente ai- casi in cui gli Enti gestori non possono disporre in maniera diretta . Il terzo delegato dovrà comunque possedere i requisiti e le competenze richieste per l'intervento.

Responsabile a tutti gli effetti dell'intervento formativo risulta, in ogni caso, l'Ente gestore di cui al punto 2.

9 - Segreteria locale dei corsi

Per ogni singolo corso l'Ente dovrà designare un segretario, scegliendolo fra i funzionari o tecnici propri o degli Enti di concerto con i quali viene organizzato il corso, con le seguenti mansioni :

- tenere i collegamenti con l'Ente gestore per le questioni amministrative
- provvedere alla funzionalità logistica del corso ;

- custodire il Registro di presenza allievi.

10 – Argomenti dei corsi, libri e materiale didattico

Le materie da trattare prioritariamente nei corsi di cui alla presente circolare sono:

- le procedure sanzionatorie e la normativa correlata;
- micologia finalizzata al riconoscimento delle specie fungine;
- botanica finalizzata al riconoscimento delle specie floreali protette;
- biologia della fauna minore di cui alla L.R. 32/1982;
- novità normative di recente adozione coinvolgenti la figura della GEV;
- preparazione della GEV alla acquisizione di competenze in materia di caccia e pesca;
- altri argomenti di cui si ritenga necessaria la trattazione.

Il materiale didattico deve essere consegnato gratuitamente agli allievi nelle prime lezioni.

11 - Attestato di frequenza

Alle Guardie Ecologiche Volontarie che avranno frequentato almeno l'80% delle ore di lezione teoriche e pratiche sarà rilasciato da parte dell'Amministrazione Provinciale un attestato di frequenza del corso.

12 – Disposizioni finali

Le presenti disposizioni dovranno essere portate a conoscenza degli allievi frequentanti il corso prima dell'inizio del medesimo.

Il Settore Biodiversità e Aree Naturali (tel. 011/4323935) è a disposizione per informazioni e chiarimenti.